



Città
metropolitana
di Milano

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4882 del 04/07/2018

Prot. n 159561 del 04/07/2018

Fasc. n 9.11/2018/432

Oggetto: New Roglass S.r.l.. Rinnovo dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Liscate (MI) - Via Torino n. 6. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE
ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. N° 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza' per la città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Premesso che la Società New Roglass S.r.l., con sede legale ed impianto in Liscate (MI) - Via Torino n. 6 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 18554/2008 del 14.10.2008 avente per oggetto: "Rinnovo e modifica dell'autorizzazione rilasciata con Disposizione dirigenziale n. 82 del 3.06.2003, Racc. gen. n. 4535/2003, a favore della Roglass S.a.s. di Fabio Cominato & C., con sede legale ed operativa nel Comune di Liscate, via Torino n. 6, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di recupero (R4 ed R5). Artt. 210 e 208, ultimo comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.";
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 12046/2014 del 28.11.2014 avente per oggetto: "NEW ROGLASS S.r.L., con sede legale nel Comune di Liscate (MI), Via Torino n. 6. Voltura e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 348/08 del 14/10/2008 e smi, all'Impresa Roglass s.a.s. di Fabio Cominato & C per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15) e di recupero (R4 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare presso l'impianto sito in Liscate (MI), Via Torino n. 6, Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7420/2016 del 9.08.2016 avente per oggetto: "New Roglass S.r.l. con sede legale in Liscate (MI) - Via Torino n. 6. Approvazione di variante non sostanziale all'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi sito in Liscate (MI) - Via Torino n. 6 - già autorizzato dalla Provincia di Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 18554/2008 del 14.10.2008 e s.m.i.. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7251/2017 del 5.09.2017 avente per oggetto: "New Roglass S.r.l.. Autorizzazione unica di variante sostanziale all'impianto di Liscate (MI) - Via Torino n. 6. Art. 208 D.Lgs. 152/06";

Vista l'istanza presentata dall'Impresa New Roglass S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 21.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 70846) volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto sito in Liscate (MI) - via Torino n. 6;

Vista la nota del 26.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 74909), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- ATS della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 16.04.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 93191), esaminata la documentazione, comunica che non ha osservazioni in merito;
- il Comune di Liscate, pervenuto in data 26.04.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 103394), ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività in essere della Società New Roglass S.r.l.;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano pervenuto in data 28.06.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 154151) con il quale ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica

fognatura;

- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 2.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 156624), ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in pozzo perdente;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di rinnovo all'Impresa New Roglass S.r.l. dell'impianto sito in Liscate (MI) - via Torino n. 6;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 2.666,00.= ricevuta del versamento effettuato il 7.03.2018;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 67.117,65.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa New Roglass S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 22.960,60.= (1.300 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad € 1.766,28.= (10 mc x € 353,25)
- recupero (R4, R5, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 40.000 t/anno (150 t/g), pari a € 42.390,77.=;

Precisato che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa New Roglass S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico in pozzo perdente;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 4.07.2018 (prot. n. 159509) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 27.06.2018 (prot. n. 9430);
- Allegato Scarichi idrici in pozzi perdenti: Risultanze dell'istruttoria del 2.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 156624);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria generale aree gestione rifiuti e rete raccolta acque - Tavola n. 01 del marzo 2018";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 18554/2008 del 14.10.2008 e s.m.i. all'Impresa New Roglass S.r.l. con sede legale in Liscate (MI) - Via Torino n. 6, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Liscate (MI) - Via Torino n. 6, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 4.07.2018, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **13 ottobre 2028**;

2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

3. è determinato in € 67.117,65.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa New Roglass S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data**;

4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

5. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite

dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

6. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

7. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

8. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

9. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

10. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

11. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa New Roglass S.r.l., al Comune di Liscate, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del

Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 1,00: 01131831937430 - 01131831937429 - 01131831937418 - 01131831937407 -
01131831937394

€ 16,00: 01161555846407

Fascicolo 9.11/2018/432

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: New Roglass S.r.l. con sede legale ed impianto in Liscate (MI) - Via Torino n. 6. Rinnovo dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero (R4, R5, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI03877L
RAGIONE SOCIALE	New Roglass S.r.l.
C.F./P.IVA	08624050962
SEDE LEGALE	Via Torino n.6, Liscate (MI)
SEDE OPERATIVA	Via Torino n.6, Liscate (MI)
CODICE ATECO	38.32.3

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	1
Particella catastale	73 - 156 - 157
Gauss Boaga x	1530652
Gauss Boaga y	5037071
Via/Piazza/Località	Torino n. 6
Comune	Liscate
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 21.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 70846);
- 3.2 Avvio del procedimento il 26.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 74909);
- 3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.4 Conferenze di servizi non sono state indette perchè trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.5 Sospensioni del procedimento dal 26.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 74909) al 3.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 158609);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'impianto dell'Impresa New Roglass S.r.l. occupa una superficie totale di 2.300 mq circa, risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria "Planimetria generale aree gestione rifiuti e rete raccolta acque - Tavola n. 01 del marzo 2018".

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da vetro e rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

In particolare:

- il rifiuto di vetro viene trasferito mediante pala caricatrice, nella tramoggia polmone dell'impianto di trattamento. Da qui, mediante estrattore-dosatore viene alimentato un primo nastro di trasporto che a sua volta alimenta il primo banco vibrante di cernita, al fine di depurare il rifiuto dalle frazioni estranee (ad esempio inerti, plastiche, ceramiche, metalli etc). Il materiale così pulito viene convogliato, sempre mediante banco vibrante, al mulino macinatore per la successiva fase di triturazione. Il materiale triturato viene a cadere su un secondo nastro trasportatore sul quale viene deferrizzato mediante elettrocalamita. Il materiale viene sottoposto ad un'ulteriore fase di vagliatura su banco vibrante e di un'eventuale pulizia manuale, al fine di rimuovere eventuali oggetti estranei. Alla fine della seconda fase di vagliatura il materiale ottenuto viene ulteriormente raffinato attraverso un separatore a induzione e un selettore ottico e quindi ammassato nell'area di deposito finale, in base alle tipologie, in attesa di avvio a recupero presso l'industria di trasformazione. Il materiale ottenuto è avviato come rifiuto ad impianti terzi di recupero finale, oppure qualificato E.O.W. conforme al regolamento Regolamento (UE) n. 1179/2012 rilasciato da Statement in data 29.07.2016;
- sui metalli ferrosi e non ferrosi, in ingresso all'attività di gestione rifiuti, viene effettuato il controllo radiometrico, i metalli che vengono selezionati dall'impianto di lavorazione del vetro e in ingresso, vengono lavorati al momento la Società non ha ancora ottenuto la certificazione al regolamento europeo (UE) n. 333/2011, pertanto sui metalli di ferro, acciaio e alluminio non ottiene E.O.W. ma ancora rifiuti. La predetta certificazione ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 333/2011, come comunicato con la nota del 3.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 158609), verrà chiesta in occasione del rinnovo della certificazione del vetro;

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

6.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1.100 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 200 mc;

6.2.2 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 10 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R5, R4) sono pari a 40.000 tonnellate anno e 150 ton giorno quantitativo massimo;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	R5
150104	imballaggi metallici	1	X	X	X	



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	R5
150106	imballaggi in materiali misti	1	X	X	X	X
150107	imballaggi di vetro	1, 2, 3	X	X		X
160120	vetro	1, 2, 3, 4	X	X		X
170202	vetro	1, 2, 3, 4	X	X		X
170405	ferro e acciaio	1	X	X	X	
191205	vetro	1, 2, 3, 4	X	X		X
200102	vetro	1, 2, 3, 4	X	X		X
200140	metalli	1	X	X	X	

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscelazioni;

11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

11.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/ o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

11.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Planimetria generale aree gestione rifiuti e rete raccolta acque - Tavola n. 01 del marzo 2018", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

11.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

11.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

11.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

11.4 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

11.5 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

11.5.1 l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 d.Lgs. 230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

11.5.2 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

11.5.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

11.5.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

11.5.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

11.5.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

11.5.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

11.5.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

11.5.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

11.5.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

11.5.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

11.5.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e

previsto dal “Piano d’intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano” del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

- 11.5.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro responsabilità;
 - 11.5.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia, per caratterizzarne l’entità e per mettere in sicurezza l’intero carico o parte di esso;
 - 11.5.5.3** criteri e modalità di attivazione dell’Esperto Qualificato da parte dell’azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall’Esperto Qualificato;
 - 11.5.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell’Esperto Qualificato;
 - 11.5.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 11.5.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 11.5.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l’area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 11.5.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall’art. 25 e dall’art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 11.5.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell’art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l’eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.5.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all’A.T.S. ed all’A.R.P.A. territorialmente competenti;
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all’A.T.S. territorialmente competenti;

- 11.5.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 11.5.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 11.6** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio solo dopo aver ottenuto la certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 11.7** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 11.8** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 11.9** ogni partita di rottami metallici assoggettati al Regolamento (UE) n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 11.10** ogni partita di rottami metallici non assoggettato al sopraccitato Regolamento comunitario che ha cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 11.11** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato I - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 11.12** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 11.12.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 11.12.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

- 11.12.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 11.12.4** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011;

VETRO

- 11.13** le operazioni di recupero (R5), effettuate presso l'impianto, devono essere finalizzate esclusivamente all'ottenimento di prodotti usualmente commercializzati e "Tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze di vetro od oggetti (EoW - Regolamento UE 1179/2012)";
- 11.14** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di vetro rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R5) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 3 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 4, comma 2), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso Regolamento;
- 11.15** ogni partita di rottami vetrosi non assoggettati al sopraccitato Regolamento comunitario, che ha cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 nel rispetto altresì di quanto stabilito nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo di consumo, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnato dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali (ddt);
 - 11.15.1** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami di vetro non rientranti nel regolamento (UE) n. 1179/2012 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero (R5) è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nella specifica tipologia 2.1 e 2.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 11.16** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
 - 11.16.1** originali delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciati da organismi preposti riconosciuti, atti a dimostrare la conformità dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1179/2012;
 - 11.16.2** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati al sopraccitato regolamento comunitario;
- 11.17** le norme tecniche di settore per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012;

VARIE

- 11.18** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 11.19** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 11.20** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

Fascicolo fasc. 9.11/2018/432

Pagina 8



11.21 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

11.22 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi.

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi